

Città di Cornate D'Adda
Provincia di Monza e Brianza

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI
(TARI)

Approvato con Delibera di C.C. n. del

Indice

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art. 1 – Oggetto del Regolamento	4
Art. 2 – Gestione e disciplina del servizio.....	4
Art. 3 – Definizione e classificazione dei rifiuti.....	4
Art. 4 – Ambito di applicazione della TARI	4
Art. 5 – Soggetto attivo	5
TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI.....	5
Art. 6 – Presupposto per l’applicazione della TARI	5
Art. 7 – Soggetti passivi	6
Art. 8 – Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti.....	6
Art. 9 – Esclusione dall’obbligo di conferimento	7
Art. 10 – Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio	8
Art. 11 – Superficie degli immobili	9
TITOLO III – TARIFFE	10
Art. 12 – Costo di gestione e Piano Finanziario	10
Art. 13 – Determinazione della tariffa	10
Art. 14 – Periodi di applicazione della tassa.....	10
Art. 15 – Articolazione delle tariffe della tassa	11
Art. 16 – Tariffa per le utenze domestiche.....	11
Art. 17 – Occupanti le utenze domestiche.....	12
Art. 18 – Tariffa per le utenze non domestiche	12
Art. 19 – Classificazione delle utenze non domestiche	13
Art. 20 – Istituti scolastici statali.....	13

Art. 21 – Tributo giornaliero	13
Art. 22 – Tributo provinciale.....	14
TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI.....	14
Art. 23 – Riduzioni per le utenze domestiche	14
Art. 24 – Riduzioni per le utenze non domestiche	15
Art. 25 – Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani	15
Art. 26 – Agevolazioni per l’avvio al riciclo dei rifiuti urbani.....	16
Art. 27 – Cumulo di riduzioni e agevolazioni	17
Art. 28 – Ulteriori agevolazioni.....	17
TITOLO V – DICHIARAZIONE	18
Art. 29 – Obbligo di dichiarazione.....	18
Art. 30 – Presentazione della dichiarazione	18
Art. 31 – Contenuto della Dichiarazione	19
TITOLO VI – RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO, CONTENZIOSO.....	20
Art. 32 – Funzionario Responsabile	20
Art. 33 – Riscossione	20
Art. 34 – Poteri istruttori, attività di controllo e accertamento	21
Art. 35 – Rateizzazione del tributo.....	22
Art. 36 – Sanzioni ed interessi.....	22
Art. 37 – Rimborsi.....	23
Art. 38 – Contenzioso	23
Art. 39 – Trattamento dei dati personali	23
TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	23
Art. 40 – Clausola di adeguamento	23
Art. 41 – Entrata in vigore e abrogazioni	24
ALLEGATO A	25

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, disciplina l'applicazione nel Comune di Cornate D'Adda della tassa sui rifiuti (TARI), tesa alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento, in attuazione a quanto previsto dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, nonché dalle disposizioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e s.m.i..
2. L'entrata disciplinata nel presente Regolamento ha natura tributaria. Non si applicano le disposizioni previste dai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti ed i regolamenti comunali compatibili.

Art. 2 – Gestione e disciplina del servizio

1. Le norme disciplinanti la gestione dei rifiuti urbani – che comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani – sono contenute nel Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e per l'igiene urbana, dal contratto di servizio con il gestore.

Art. 3 – Definizione e classificazione dei rifiuti

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del D. Lgs. 152/2006 (testo unico ambientale) come modificato dal D. Lgs 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 4 – Ambito di applicazione della TARI

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le sostanze individuate dall'art. 185 del D. Lgs. 152/2006.
2. Il rifiuto è considerato urbano, e quindi assoggettabile a tassazione, quando simile per natura ai rifiuti classificati dalla normativa come urbani, indipendentemente da chi lo produce.

Art. 5 – Soggetto attivo

3. Soggetto attivo della TARI è il Comune di Cornate d'Adda relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul suo territorio.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 6 – Presupposto per l'applicazione della TARI

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Si intendono per

a) *locali*: tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi a ogni lato verso l'esterno con strutture fisse o mobili qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, insistenti nel territorio del Comune a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;

b) *aree scoperte* sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione e le relative pertinenze;

d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dalla TARI:

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;

b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie alle attività economiche, non operative.

4. Si considerano soggetti alla TARI tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati. La presenza di arredo o di impianti o di macchinari oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di

erogazione idrica, elettrica, calore, gas costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della TARI.

Art. 7 – Soggetti passivi

1. La tassa è dovuta da coloro che possiedono o detengono, a qualsiasi titolo, i locali o le aree scoperte come definiti dal presente Regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'obbligazione tributaria.

2. Per le parti comuni condominiali, di cui all'art. 1117 del codice civile, utilizzate in via esclusiva la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto dal possessore dei locali o delle aree scoperte a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori; restano fermi, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 8 – Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete, limitatamente al periodo durante il quale sussistono tali condizioni; l'avvenuta disattivazione delle utenze dovrà essere dimostrata dal contribuente;

b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e comunque ogni area destinata al pubblico;

c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine e centrali elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, la presenza umana;

d) le unità immobiliari oggetto di lavori di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni limitatamente al periodo decorrente dalla data di inizio dei lavori e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori, sempreché non abbia inizio l'occupazione;

e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;

f) le aree visibilmente adibite in via esclusiva al transito dei veicoli;

g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

f) I locali destinati esclusivamente al culto, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose.

g) fabbricati inagibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e non siano di fatto utilizzati.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione e, contestualmente, essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili e ad idonea documentazione quale, ad esempio, documentazione fotografica, dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dalla tassa ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 9 – Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di specifiche norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Ai fini dell'esclusione si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 8.

Art. 10 – Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa, non si tiene conto della parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali come classificati dalla normativa, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

2. Non sono, in particolare, assoggettabili alla Tassa:

a) le superfici adibite all'allevamento di animali (quali stalle);

b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;

c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;

d) le attività industriali, per la parte di superfici legate alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, nonché la superficie occupata dai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considera funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, la superficie dei magazzini esclusivamente occupata da materie prime e/o merci utilizzate nel processo produttivo, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali. Resta fermo l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti di aree dove vi sia produzione di rifiuto urbano.

4. Qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali non conferibili al pubblico servizio, e non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dalla tassa, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie produttiva di rifiuti una percentuale di abbattimento del 25%.

5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali pericolosi e non pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice EER (CER).

b) a pena di decadenza, presentare al Comune idonea documentazione nei tempi e con le modalità stabilite nel Regolamento per la gestione del servizio rifiuti e di igiene, atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in via continuativa e prevalente nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare.

Art. 11 – Superficie degli immobili

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1 c. 647 della L. 147/2013 (procedure di interscambio dei Comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI) la superficie tassabile è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani, misurata al filo interno dei muri con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50, dichiarata dal contribuente o accertata ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.

2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune di cui all'art. 1, c. 647, della L. 147/2013, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 138/1998. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'art. 6 della L. 212/2000.

3. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.

4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore o uguale a 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

5. Per i distributori di carburante, sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonna di erogazione.

6. Per l'applicazione della tassa, sono utilizzati i dati e gli elementi provenienti dalle denunce già presentate o accertate; il Comune può tuttavia richiedere nuova denuncia o tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione del tributo, a seguito anche di intervenute modifiche normative.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 12 – Costo di gestione e Piano Finanziario

1. La tassa deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D. Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. I costi del servizio da coprire con le tariffe, sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani e approvati dal Comune, nel rispetto delle deliberazioni assunte dall'autorità di regolazione ARERA.

Art. 13 – Determinazione della tariffa

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. Le tariffe sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio dei rifiuti sulla base delle disposizioni contenute nel DPR 158/1999, nonché delle deliberazioni assunte dall'autorità di regolazione ARERA.

3. Il Consiglio Comunale provvede annualmente alla deliberazione delle tariffe, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il termine stabilito per l'approvazione del Bilancio di previsione ovvero entro i termini stabiliti dalla Legge.

4. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, le tariffe, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento.

5. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 20/08/2000, n. 267, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

Art. 14 – Periodi di applicazione della tassa

1. La tassa è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata secondo quanto previsto nel Titolo V del presente Regolamento.

3. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto dall'art. 30 del presente regolamento. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio.

Art. 15 – Articolazione delle tariffe della tassa

1. Le tariffe si compongono di una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti e ai costi fissi di gestione, e di una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei relativi costi di gestione in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. Le tariffe sono articolate nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il cui valore parametrico viene approvato annualmente nella Delibera di approvazione delle tariffe.

4. La riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'art. 4, c. 2 del D.P.R. 158/1999, è assicurata attraverso l'abbattimento della parte variabile della tassa complessivamente imputata a tale utenza di una quota calcolata in misura percentuale, compresa tra il 60% e il 90%, dei proventi derivanti dal recupero di materiali raccolti in maniera differenziata. Tale percentuale viene individuata annualmente con la delibera di approvazione delle tariffe.

Art. 16 – Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della TARI per le utenze domestiche è determinata applicando, alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza, le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del D.P.R. 158/1999, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. La quota variabile della TARI per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del D.P.R. 158/1999.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della TARI sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 17 – Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno 60 giorni, come ad esempio le badanti o le colf che dimorano presso la famiglia.

2. I locali ad uso abitativo tenuti a disposizione, senza occupanti (seconde case), da soggetti residenti nel Comune sono assoggettati alla sola quota fissa.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti (es. locatario che non trasferisce la residenza nell'immobile, per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti e per le multiproprietà, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente in dichiarazione o, in mancanza, quello di due unità. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare il dato superiore eventualmente emergente in sede di accertamento.

5. Le cantine, le autorimesse o altri luoghi simili di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica non residente nel Comune. Nel caso in cui tali fattispecie siano funzionalmente collegate ad utenze non domestiche si considerano a loro volta utenze non domestiche.

6. Per le unità abitative di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

Art. 18 – Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della TARI per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta in quegli specifici locali o aree, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del D.P.R. 158/1999.

2. La quota variabile della TARI per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta in quegli specifici locali o aree, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del D.P.R. 158/1999.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 19 – Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche, riportate nell'allegato A del presente regolamento, sono suddivise nelle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici occupate. Saranno tuttavia applicate tariffe diverse corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 20 – Istituti scolastici statali

1. La tassa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinata dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito dalla Legge 28 febbraio 2008 n. 31.
2. Tale contributo al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, è sottratto dal totale dei costi del PEF che deve essere coperto con la tassa comunale sui rifiuti.

Art. 21 – Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, il tributo si applica in base a tariffa giornaliera fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1,

comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodo inferiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

2. La tariffa giornaliera è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica, con riferimento sia alla quota fissa sia alla quota variabile, e maggiorandola del 100%.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone per l'occupazione di suolo pubblico temporaneo.

5. Alla tariffa giornaliera si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli art. 26 (Agevolazioni per l'avvio al riciclo dei rifiuti urbani) e art. 24 (Riduzioni per le utenze non domestiche); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'art. 23.

6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della tassa annuale.

Art. 22 – Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo comunale.

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 23 – Riduzioni per le utenze domestiche

1. Il tributo si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale, non stabilmente attive od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare: riduzione del 20% della parte variabile;

b) abitazioni esclusivamente occupate dai cittadini iscritti all'AIRE o occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, non cedute né in locazione né in comodato, anche temporaneamente, nel corso dell'anno solare oggetto dell'agevolazione: riduzione del 20% della parte variabile.

2. Ai sensi dell'art. 1 comma 48 della Legge 30 dicembre 2020 n. 178 (Legge di Bilancio 2021) per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o in comodato d'uso, posseduta da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, la tariffa è dovuta in misura ridotta di due terzi.

3. Le riduzioni di cui ai commi precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

4. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 20% della quota variabile. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza all'Ufficio ecologia, secondo le disposizioni previste nel "Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani e per l'igiene urbana".

5. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 24 – Riduzioni per le utenze non domestiche

1. Il tributo si applica in misura ridotta, pari al 30% della parte variabile, ai locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, purché non superiore a 180 giorni solari nell'anno.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato da competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. Si applicano il terzo e quinto comma dell'art. 23.

Art. 25 – Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati

tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, come meglio disciplinato nel "Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani e per l'igiene urbana".

2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo riferito alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa della tariffa.

3. Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare annualmente, come previsto nel "Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani e per l'igiene urbana", entro il termine di presentazione del MUD dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti.

4. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione di cui al punto precedente, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

5. Possono essere effettuati controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte, come da "Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani e per l'igiene urbana. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati anche attraverso il recupero della TARI dovuta.

6. Sono altresì escluse dalla sola quota variabile della tassa le superfici con produzione di rifiuti urbani in quantità significativa, per le quali sono state attivate, a titolo oneroso, specifiche forme di raccolta come meglio dettagliato nel Regolamento Comunale "Servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per le raccolte differenziate". L'applicazione dell'agevolazione è subordinata alla sottoscrizione e presentazione del contratto con il gestore del servizio.

Art. 26 – Agevolazioni per l'avvio al riciclo dei rifiuti urbani

1. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.

2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di

materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

3. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 50% della parte variabile della tariffa dovuta dall'utenza, è pari al prodotto tra la quantità documentata di rifiuti avviata al riciclo per il 60% del costo unitario Cu di cui al punto 4.4 all. 1, del D.P.R.158/1999 (rapporto tra i costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche).

4. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.

6. La determinazione della riduzione spettante viene effettuata a consuntivo.

7. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato a pena decadenza, compilando l'apposito modulo messo a disposizione dal Comune, da presentare, entro il termine previsto per la presentazione del MUD dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso.

5. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

Art. 27 – Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

Art. 28 – Ulteriori agevolazioni

1. Ai sensi del comma 660, dell'articolo 1, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ulteriori agevolazioni potranno essere approvate annualmente dal Consiglio Comunale anche all'interno della delibera di determinazione delle tariffe per l'anno di competenza.

2. La relativa copertura verrà disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e dovrà essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, ad esclusione di specifiche previsioni normative.

3. I requisiti, le tempistiche e le modalità per aver diritto alle agevolazioni verranno stabilite nella stessa delibera di Consiglio Comunale di cui al precedente comma 1.

TITOLO V – DICHIARAZIONE

Art. 29 – Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione. Si applica l'art. 17 del presente Regolamento.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 30 – Presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati, anche sul proprio sito web e consegnata secondo le modalità ivi previste. Il modello deve essere compilato in tutte le sue parti e il contribuente è tenuto a fornire tutte le indicazioni e gli eventuali documenti richiesti.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro 30 giorni dalla modifica. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo di variazione o cessazione.

3. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, possono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

4. Le denunce di cui ai commi e agli articoli precedenti produrranno i loro effetti modificativi sul calcolo tariffario già dalla data di effettiva variazione.

5. Le variazioni ai fini della TARI, derivanti da dichiarazioni presentate successivamente all'emissione degli avvisi di pagamento, saranno inserite con la prima fatturazione utile.

6. In caso di tardiva o mancata presentazione della dichiarazione di cessazione, l'ufficio continuerà a recapitare l'avviso di pagamento della tassa e sarà onere del contribuente dimostrare di non avere continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree. In difetto di comprovata documentazione atta a dimostrare quanto sopra la cessazione decorrerà dal giorno di presentazione della denuncia. Il Comune può d'ufficio cessare la posizione, nel caso si possa rilevare, in base a dati o documenti inequivocabili, che l'obbligo debba essere assolto da altro soggetto tenuto al subentro.

7. Nel caso di decesso o emigrazione del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di variazione entro 30 giorni. In mancanza di dichiarazione spontanea, l'utenza sarà volturata d'ufficio ad uno degli altri soggetti residenti maggiorenni

Art. 31 – Contenuto della Dichiarazione

1. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere i dati e documenti richiesti nel modello messo a disposizione degli utenti, ed in particolare:

a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;

b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;

c) i dati identificativi del proprietario se diverso dal soggetto che presenta la denuncia;

d) l'ubicazione comprensiva di numero civico e di numero di interno, ove esistente, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;

e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

f) l'eventuale presenza di locali o aree esclusi dall'applicazione della Tariffa;

g) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

2. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere i dati e documenti richiesti nel modello messo a disposizione degli utenti, ed in particolare:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) i dati identificativi del proprietario se diverso dal soggetto che presenta la denuncia;
- d) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
- e) la disponibilità e superficie di locali o aree esclusi dalla Tariffa;
- f) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- g) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi tributari sui rifiuti, eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI).

TITOLO VI – RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO, CONTENZIOSO

Art. 32 – Funzionario Responsabile

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 33 – Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo TARI in base alle dichiarazioni presentate ed agli accertamenti definitivi, inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo comunale e tributo provinciale. Il mancato recapito dell'avviso di pagamento non

esime il contribuente dall'obbligo di provvedere al versamento della tassa alle scadenze stabilite nella delibera annuale di approvazione delle tariffe pubblicata ai sensi di Legge.

2. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 688, della Legge n. 147/2013, il versamento della tassa è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, ovvero tramite la piattaforma dei pagamenti di PagoPA e delle altre modalità previste dalla normativa vigente. Per le utenze non domestiche il cui indirizzo di posta certificata è disponibile sul sito UNIPEC l'avviso di pagamento potrà essere inoltrato per posta certificata.

3. L'importo complessivamente dovuto è suddiviso in almeno 2 rate con scadenze determinate nella deliberazione del consiglio comunale di approvazione delle tariffe. Eventuali conguagli relativi ad anni precedenti o all'anno in corso possono essere riscossi anche in un'unica soluzione.

4. Il versamento della tassa per l'anno di riferimento è effettuato con le modalità previste dalla normativa.

5. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento, è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. o posta certificata, e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale la tassa è dovuta, avviso di sollecito/accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento, oltre agli interessi di mora, e si procederà all'accertamento esecutivo con aggravio delle spese di riscossione.

Art. 34 – Poteri istruttori, attività di controllo e accertamento

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate o da altre amministrazioni pubbliche, enti pubblici ovvero soggetti gestori di servizi pubblici e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del Codice Civile.

3. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune può considerare come superficie assoggettabile alla tassa quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162

dell'art. 1 della Legge 27/12/2006, n. 296 e dell'art. 1, comma 792 e seguenti, della Legge 27/12/2019, n. 160, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese degli oneri di riscossione.

5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli art. 16 e 17 del D. Lgs. 472/1997 e s.m.i..

Art. 35 – Rateizzazione del tributo

1. Si applica la disciplina contenuta nel Regolamento Comunale per la Disciplina Generale delle Entrate.

Art. 36 – Sanzioni ed interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo, si applica la sanzione del 30 per cento di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto; per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal c. 1 dell'art. 13 del D Lgs. 472/1997, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al c. 1 dell'art. 34 del presente Regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

5. Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. La misura degli interessi per la riscossione e i rimborsi del tributo è stabilita nel regolamento generale delle entrate.

7. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

8. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 37 – Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'art. 36, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 38 – Contenzioso

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 546/1992 e s.m.i.

2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del D. Lgs. n. 218/1997, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti da specifiche norme.

Art. 39 – Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 40 – Clausola di adeguamento

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

2. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.

3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

4.L'attività di riscossione, accertamento ed ogni aspetto gestionale relativo agli anni antecedenti il 2021, restano disciplinate dalle norme e dai regolamenti come vigenti per tempo.

Art. 41 – Entrata in vigore e abrogazioni

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° Gennaio 2021.
2. Dalla stessa data sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente Regolamento.

ALLEGATO A

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:

Comuni con più di 5.000 abitanti
01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02. Cinematografi, teatri
03.01 Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
03.02 Autorimesse, magazzini senza vendita diretta, scoperti
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Case di cura e di riposo, Caserme
10. Ospedali
11. Uffici e Agenzie
12. Banche, istituti di credito e studi professionali
13. Cartolerie, librerie, negozi di abbigliamento, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club